

**N. R.G. 996 /2024**



Tribunale Ordinario di Rimini  
SEZIONE LAVORO

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice dott. Lucio Ardigò

letto il ricorso presentato da CARLO MONALDI nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , dell'USR Emilia Romagna ambito territoriale per la provincia di Rimini , dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria superiore "Tonino Guerra " Novafeltria Rimini NONCHE' eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia della graduatoria d'istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo , collaboratore scolastico, operatore scolastico pubblicate dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria superiore "Tonino Guerra " valide per il triennio 2024/27 ;

Vista l'istanza della parte ricorrente per la determinazione delle modalità della notificazione e ritenutala meritevole di accoglimento stante il numero considerevole di docenti potenziali controinteressati ;

visti gli artt. 151 , 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

**AUTORIZZA**

la notifica del ricorso e del decreto di fissazione tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione " atti di notifica " del sito internet del Ministero convenuto , con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

visti gli artt. 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

**FISSA**

alle ore 11:00 del 14/01/2025 l'udienza di discussione del merito della causa, in cui le parti compariranno di persona, ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

**INVITA**

le parti convenute a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del merito con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

Visto l'art. 127 ter cpc

**DISPONE e COMUNICA**

alle parti costituite e costituenti

**LA SOSTITUZIONE**

della predetta udienza con il deposito di note scritte e , per l'effetto ,

**ASSEGNA**

alle parti costituite e costituenti termine perentorio fino a 10 giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione della presente controversia per il

deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le note autorizzate conclusionali . Rileva inoltre che in caso di omesso deposito telematico di note scritte a cura di tutte le parti costituite si provvederà in conformità alla previsione di cui al quarto comma dell'art. 127 ter cpc .

**DISPONE**

che il ricorso e questo decreto, entro dieci giorni dal deposito, siano a cura della parte ricorrente notificati alle controparti.

Rimini 24/09/2024

Il Giudice  
Dott. Lucio ARDIGO'